

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4299 del 18/09/2019
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 410 del 09/02/2015 e s.m.i. rilasciata al gestore Agricola Casale S.r.l. (P.I. 04224620403) per lo svolgimento dell'attività IPPC di allevamento intensivo avicolo (Punto 6.6. lettera a) dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda del del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) nell'installazione esistente sita in comune di Ravenna, località San Zaccaria, Via Dismano n. 269 DIFFIDA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4433 del 18/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: *D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) N. 410 DEL 09/02/2015 E S.M.I. RILASCIATA AL GESTORE **AGRICOLA CASALE S.R.L.** AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE VERGHERETO (FC), LOCALITÀ BALZE, VIA PADRE FRANCESCO GUERRA N.12 (P.I. 04224620403), PER LA PROSECUZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI ALLEVAMENTO INTENSIVO AVICOLO (PUNTO 6.6. LETTERA A) DELL'ALLEGATO VIII, ALLA PARTE SECONDA DEL DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.) NELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE SITA IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ SAN ZACCARIA, VIA DISMANO N. 269*

DIFFIDA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Delibera Provinciale n. 24 del 11/02/2015 veniva emanata la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) positiva con prescrizioni per il progetto avente ad oggetto “Demolizione parziale e ricostruzione fabbricati al servizio d'allevamento avicolo da 279.000 a 378.196 galline ovaiole in via Dismano, Località San Zaccaria, Comune di Ravenna” presentato in data 20/06/2014 dal proponente. La Deliberazione ricomprendeva anche il Provvedimento n. 410 del 09/02/2015 con cui la stessa Provincia di Ravenna, Settore Ambiente e Territorio, rilasciava l'Autorizzazione Integrata Ambientale al gestore del sito “Gruppo Avicolo Masetti s.s.” (P.I. 01671090403);
- che con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-260 del 18/02/2016, ARPAE – SAC di Ravenna, ha provveduto alla Voltura dell'AIA n. 410/09/02/2015 da “Gruppo Avicolo Masetti s.s.” (P.I. 01671090403) a “Società Agricola Casale S.r.l.”, avente sede legale in comune di Verghereto (FC), località Balze, via Padre Francesco Guerra n.12 (P.I. 04224620403);

RICHIAMATI

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale” e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;

VISTE

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

CONSIDERATO

- che con Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, sono state emanate le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE;
- che con Determinazione n. 20360 del 14/12/2017, la Regione Emilia Romagna ha approvato ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, il Calendario di presentazione della documentazione di Riesame AIA da parte dei gestori delle installazioni nelle quali si svolge come attività principale l'allevamento intensivo di suini o di polli di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che, nel rispetto delle tempistiche definite dal succitato Calendario Regionale, il gestore ha trasmesso in data 15/03/2018 (PG/2019/42263 del 15/03/2019), istanza di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 410 del 09/02/2015 e s.m.i. senza modifiche, per cui con nota del 16/04/2019 (PG/2019/61006 del 16/04/2019) questo Servizio ha comunicato al SUAP del Comune di Ravenna l'avvio del procedimento;
- che con nota PG/2019/60991 del 16/04/2019 è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., per il giorno 07 Giugno 2019, durante la quale si è riscontrato il parere pervenuto dall'Azienda USL della Romagna – Servizio Veterinario (Prot. 143592 del 04/06/2019) che poneva l'attenzione sulla compresenza nello stesso sito produttivo di due società distinte aventi indirizzo produttivo : produzione uova da consumo, a differenza di quanto previsto dallo stato attuale del ciclo produttivo descritto nell'AIA vigente intestata ad un solo gestore (Società Agricola Casale S.r.l.) per l'allevamento di pollastre. Viene rilevato inoltre che ad oggi, l'AIA vigente ricomprende tutto l'insediamento come descritto nell'atto stesso (n. 6 capannoni adibiti a ricovero animali).

Alla luce di ciò, questo SAC ha comunicato nell'ambito della riunione l'esistenza di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis, L.241/90 e s.m.i., interrompendo i termini del procedimento e riavviando gli stessi termini, nella medesima data del 07/06/2019, a seguito delle controdeduzioni del tecnico delegato dal gestore, interamente riportate nel verbale della Conferenza dei Servizi, sottoscritta e consegnata in copia allo stesso;

- che da quanto emerso nella succitata riunione della Conferenza dei Servizi, è attualmente in corso il ciclo produttivo di galline ovaiole, sia nei capannoni n. 4 e n. 5, sia nei capannoni n. A-B-C-D ;
- che in esito alla riunione della Conferenza dei servizi, si è riscontrata la necessità che il gestore provveda ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per quanto concerne le modifiche prospettate, e pertanto si è ritenuto di sospendere i termini del procedimento di riesame dell'AIA, in attesa di conoscere il parere della Regione;
- che agli atti di questo Servizio nonostante l'impegno della società ad attivarsi nell'immediato (come da Verbale della Conferenza dei Servizi del 07/06/2019), non risultano pervenute ad oggi comunicazioni, istanze e/o altri documenti da parte del gestore Società Agricola Casale S.r.l.;

CONSIDERATO ALTRESÌ

- che l'art. 29 decies, comma 9) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Parte II - Titolo III-bis, recante il titolo "*Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*", prevede

"9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;*
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;*
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;*

d) *alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;*"

- che dalla situazione rappresentata emerge una violazione delle condizioni e prescrizioni contenute nella succitata AIA (realizzazione parziale di alcune opere rispetto ai progetti presentati, variazione delle aree di pertinenza del sito, scorporo di parte dell'installazione dalla gestione, ecc) tale da integrare gli estremi di cui all'art. 29 decies comma 9 lett. a) del TUA;

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

in qualità di Autorità Competente, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, TUA;

su proposta dell'incaricato del procedimento istruttorio;

DIFFIDA codesta Società

1. a provvedere entro il termine perentorio del 30 Settembre 2019:

- a) ad inviare una relazione allo scrivente Servizio ARPAE descrittiva dell'attuale stato dell'installazione, fornendo tutti i dettagli utili a definire le variazioni intervenute, formalizzando la variazione di titolarità della parte di installazione ritenuta "non connessa", individuando le aree di pertinenza dell'installazione IPPC e fornendo tutti i motivi che portano ad individuare l'attività di allevamento biologico come attività non funzionalmente connessa all'attività autorizzata;
- b) ad attivare la procedura ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., presso la Regione Emilia Romagna - dandone evidenza allo scrivente Servizio - relativamente alle modifiche apportate rispetto alla situazione attualmente autorizzata, procedura propedeutica ai procedimenti disciplinati ai sensi della normativa IPPC.

Entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione del procedimento di cui sopra, art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la Società è tenuta ad attivare presso lo Scrivente Servizio le procedure volte alla modifica di AIA, qualora non sia necessario attivare le procedure previste dalla L.R.4/2018;

- c) a presentare un cronoprogramma dettagliato indicando per ogni capannone adibito a ricovero la data in cui è stato avviato il ciclo produttivo di galline ovaiole attualmente in corso e quella entro la quale è prevista la fine del ciclo produttivo, con allontanamento di tutti i capi;
- 2. a rispettare in modo tassativo e perentorio le date indicate per l'allontanamento di tutti i capi dall'installazione,** in conformità a quanto indicato nel succitato cronoprogramma. Si fa presente che tale cronoprogramma sarà sottoposto a verifica ed eventualmente corretto qualora non risultassero idonei i tempi previsti per il ciclo di allevamento, che di norma si attesta essere di un anno circa, a seguito di un confronto con il competente Servizio Veterinario AUSL;
- 3. dall'avviare un nuovo ciclo produttivo con inserimento di avicoli della categoria "galline ovaiole", prima di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni;**

DI DARE ATTO

che in caso di inottemperanza ai contenuti della presente diffida entro i termini richiesti lo scrivente Servizio attiverà le procedure tutte previste all'art.29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., valutando altresì gli estremi per procedere alla sospensione dell'attività.

Si informa che avverso il presente provvedimento di diffida gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.